



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

SEZIONE LAVORO

nella persona del Giudice [redacted] e, all'esito della discussione  
orale ed uditi i procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 4304/2016 del Ruolo Generale vertente

TRA

[redacted] ( [redacted] )

ricorrente

CONTRO

[redacted] in persona del  
legale rappresentante *pro tempore*

(Avv. Salvatore Astuto)

resistente

**MEDIANTE LA LETTURA, ALL'UDIENZA DELL'8/5/2018, DEL SEGUENTE**

**DISPOSITIVO:**

Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente  
pronunciando:

◇ dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di  
conferimento dell'incarico di [redacted]

[redacted] e di sottoscrizione del relativo contratto



individuale;

◇ rigetta per il resto il ricorso;

◇ condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di €

1.000,00, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge

**E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:**

Con ricorso depositato il 20.12.2016 il ricorrente conveniva in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Agrigento (in seguito anche AP) e – premesso di essere dirigente pubblico (art. 37 CCNL 2000) e di ricoprire da anni, con incarico di sostituzione (varie volte prorogato) ex art. 18 CCNL 2000, il posto di responsabile dell'unità Operativa Complessa (in seguito anche UOC) della medesima AP, di avere partecipato alla selezione indetta con deliberazione del 6.5.2011, ai sensi dell'art. 15 *ter* d.lgs. n. 502/1992, per il conferimento della titolarità dell'incarico dirigenziale di responsabile della suddetta UOC, di essere stato individuato, con delibera del commissario straordinario del 9.1.2014, quale destinatario del suddetto incarico di durata quinquennale con decorrenza 16.1.2014, che l'AP non aveva tuttavia mai ottemperato all'obbligo di sottoscrivere il relativo contratto individuale, né aveva mai corrisposto la relativa retribuzione pur avendo il ricorrente effettivamente espletato di fatto le funzioni oggetto dell'incarico in questione – deduceva l'illegittimità della condotta dell'AP, chiedendo dichiararsi il proprio diritto, ed il correlativo obbligo dell'AP, alla sottoscrizione del contratto individuale relativo al conferimento dell'incarico di responsabile dell'UOC e al pagamento della relativa retribuzione con decorrenza 16.1.2014 e, per l'effetto, condannare l'AP al riconoscimento giuridico ed



economico in capo al ricorrente della posizione di responsabile della suddetta UOC, nonché, conseguentemente, a pagare a quest'ultimo le relative differenze retributive ovvero, in subordine, al pagamento in favore del ricorrente medesimo, ai sensi dell'art. 14 comma 3, CCNL 5.12.1996, della retribuzione corrispondente alle funzioni dirigenziali dallo stesso di fatto svolte con decorrenza 16.1.2014.

Costituitasi in giudizio l'amministrazione convenuta contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.

All'udienza dell'8.5.2018 le parti davano atto che nelle more del giudizio, in seguito a delibera del 21.7.2017 n. 1068 del *Consiglio di Amministrazione*, si era perfezionato, mediante stipula del relativo contratto individuale, il conferimento dell'incarico quinquennale rivendicato in ricorso, chiedendo, parte convenuta, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ed insistendo invece il ricorrente nella domanda di differenze retributive cui lo stesso avrebbe diritto in virtù della anticipata decorrenza (16.1.2014) dell'incarico dirigenziale ed in virtù, comunque, dell'effettivo svolgimento, per gli anni precedenti al conferimento dell'incarico, delle funzioni di responsabile dell'UOC in questione.

Senza alcuna istruzione, all'udienza dell'8.5.2018, sulle conclusioni alfine rassegnate ed autorizzato i deposito di note conclusive, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in epigrafe.

\* \* \*

In ricorso è sostanzialmente rivendicato il diritto soggettivo del ricorrente alla sottoscrizione con decorrenza 16.1.2014 del contratto individuale di conferimento dell'incarico dirigenziale, del quale egli è risultato destinatario in seguito a selezione indetta dall'amministrazione e svoltasi ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 502/1992, deducendo l'illegittimità della condotta dell' *Amministrazione*, nonché l'infondatezza



della tesi da quest'ultima addotta secondo cui al conferimento dell'incarico in questione osterebbe il diniego della necessaria autorizzazione da parte dell'Assessorato Regionale e a sua volta fondato sul divieto imposto, da disposizioni di legge nazionali e da conseguenti direttive assessoriali regionali, alle aziende sanitarie di avviare o proseguire procedure di reclutamento di personale ovvero di conferire incarichi dirigenziali.

Senonché, con direttiva 28.6.2013 dell'Assessorato Regionale della Regione Siciliana, alla luce di disposizioni di legge nazionali recanti misure di riassetto organizzativo delle aziende del settore sanitario regionale, di riduzione delle unità operative semplici e complesse e, in generale, di riduzione della spesa per il personale a tempo determinato (D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 132/2012 e legge n. 189/2012), era stato ribadito il divieto per le aziende sanitarie di avviare procedure di reclutamento del personale (con obbligo di sospendere quelle già in fase di svolgimento) e di conferire o rinnovare incarichi dirigenziali di cui all'art. 15 septies d.lgs. n. 502/1992, né incarichi di direzione di strutture semplici e complesse.

E se per un verso la procedura selettiva terminata con l'individuazione del ricorrente quale destinatario dell'incarico può dirsi essere stata in fase di svolgimento alla data della suddetta delibera (era invero stata indetta con delibera del 6.5.2011), per altro verso, nondimeno, la menzionata direttiva assessoriale del 28.6.2013 faceva salve – consentendo alle aziende il conferimento dei relativi incarichi di direttore di unità operative complesse – le procedure selettive già avviate a quella data, ma solo ed esclusivamente limitatamente alle discipline indicate nella direttiva medesima (quali ad esempio : ..... , ..... ), tra le quali non figurava il S .....



oggetto della selezione oggetto dell'odierno giudizio.

È inoltre pacifico tra le parti che, con provvedimento dell'Assessorato Regionale del 24.11.2014 – di cui è incontestato il contenuto, deducendone il ricorrente l'illegittimità nel merito, rispetto alla quale, tuttavia questo Giudice è carente di giurisdizione – in riscontro alla richiesta di autorizzazione inoltrata il 16.9.2014 dall'azienda convenuta proprio con riguardo al conferimento dell'incarico *de quo* al ricorrente, è stato ribadito il “*divieto di procedere alla copertura, tra le altre, delle figure apicali delle UU.OO.C. aziendali, ancorché vacanti*”, autorizzando il ricorrente odierna convenuta esclusivamente a fare ricorso, per la copertura del posto in parola, all'istituto dell'incarico di sostituzione ex art. 18 CCNL 2000.

Stando così le cose, a questo punto non residuava alcun margine di discrezionalità in ordine alla stipula del contratto individuale di lavoro con il ricorrente, trovandosi quest'ultima nell'impossibilità di procedere al conferimento dell'incarico direttivo in questione, che infatti è stato definito – come dedotto dalle parti all'odierna udienza – dall'azienda convenuta soltanto inseguito al provvedimento autorizzativo dell'Assessorato Regionale del 10.7.2017.

Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, nessun diritto alla stipula del contratto individuale poteva invero scaturire in capo a quest'ultimo dalla conclusione della procedura selettiva ex art. 15 d.lgs. 502/1992, trovando applicazione nel caso di specie principi analoghi a quelli elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per la diversa, ma assimilabile ipotesi di contratto individuale già stipulato in esito a procedimento di concorso successivamente annullato dal giudice amministrativo e secondo i quali nessun effetto può essere riconosciuto al procedimento viziato ed invalido (né agli atti presupposti e



conseguenti) fin dal momento del suo venire in essere, né ai diritti soggettivi dallo stesso attribuiti, in quanto sorti da un atto non conforme alle condizioni prescritte dalla legge per la sua operatività, con la conseguenza che l'annullamento della procedura selettiva pone nel nulla l'intero effetto-vicenda derivato dall'aggiudicazione, a cominciare dal contratto stipulato con il privato individuato all'esito della procedura annullata, contratto che non ha alcuna autonomia e non costituisce la fonte di diritti e obblighi tra le parti, essendo destinato a subire gli effetti del vizio che affligge il provvedimento a monte cui è inscindibilmente connesso, ed a restare pertanto automaticamente e immediatamente caducato (Cass. n. 9906/2006; Cass. n. 12629/2006; Cass. n. 17673/2004).

Se da un lato è vero che nel caso di specie non si è avuto un annullamento giurisdizionale della procedura selettiva, dall'altro lato, nondimeno, all'esito della procedura selettiva in questione, non era ancora stato stipulato il contratto di conferimento dell'incarico – al cui fine occorre la sottoscrizione del contratto individuale – ostandovi il provvedimento di diniego dell'Assessorato Regionale, la cui eventuale illegittimità o infondatezza non può formare oggetto del presente giudizio, sia per le già cennate ragioni di giurisdizione, sia perché l'autorità regionale da cui il provvedimento promanava non è parte del giudizio.

Costituisce insegnamento della giurisprudenza di legittimità che *“il diritto soggettivo del vincitore di pubblico concorso per il reclutamento di personale in regime contrattualizzato, è subordinato alla permanenza, all'atto del provvedimento di nomina, dell'assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando è stato emesso”* e che nel caso in cui detto assetto sia mutato a causa dello *“jus superveniens”* – quale la soggezione al c.d. patto di stabilità per gli enti locali, ovvero per altri enti altri analoghi vincoli finanziari posti



all'assunzione di personale (nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il riferimento non è alla rimodulazione della dotazione organica di cui al D.M. 70/2015 bensì al ben anteriore D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 132/2012 e legge n. 189/2012 ed alla conseguente Direttiva del 28.6.2013 dell'Assessorato Regionale del Lavoro) – l'Amministrazione ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di incremento del personale, quali valutate prima della modifica del quadro normativo, in base all'art. 97 Cost. Con la conseguenza, in altri termini che *“il diritto soggettivo all'assunzione del vincitore di concorso, determinando una spesa pubblica ritenuta non conforme alle richiamate esigenze di riduzione dei costi, ben poteva essere sacrificato di fronte a superiori valori di buon andamento, efficienza, economicità dell'agire amministrativo”* (Cass. n. 30328/2017; Cass. n. 12697/2016).

Né la circostanza che l'incarico dirigenziale in questione sia stato infine conferito al ricorrente può indurre per ciò solo a ritenere fondata la pretesa di quest'ultimo, in quanto, a fronte del chiaro tenore del provvedimento negativo dell'Assessorato Regionale del 24.11.2014, nessun margine di discrezionalità residuava allora in capo all'azienda convenuta che, infatti, ha provveduto al conferimento, con stipula del relativo contratto individuale, solo in seguito all'autorizzazione dell'Assessorato Regionale pervenuta nel luglio 2017.

Ciò detto, se quindi deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda relativa alla sottoscrizione del contratto – essendo venuto meno, con il conferimento dell'incarico e la stipula del contratto del 1.8.2017, ogni motivo di contesa tra le parti – deve invece rigettarsi, alla luce delle superiori considerazioni, quella relativa al riconoscimento giuridico ed economico



dell'incarico medesimo, con la decorrenza 16.1.2014, originariamente fissata dalla delibera n. 5/2014. Senza tacere che nessun danno in capo al ricorrente, né alcuna differenza retributiva in favore dello stesso sembra poter derivare dalla decorrenza del contratto dal 1.8.2017 anziché dal 16.1.2014, visto che in entrambi i casi la durata dell'incarico sarebbe stata quinquennale e, quindi, la stessa durata avrebbe avuto anche la corresponsione dei relativi emolumenti.

Neppure può trovare accoglimento la domanda proposta (in via subordinata) ai sensi dell'art. 14, comma 3, CCNL 5.12.1996 il quale, dopo avere previsto che l'annullamento della procedura concorsuale costituisce condizione risolutiva del contratto senza obbligo di preavviso, fa tuttavia *“salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione”*.

Tale norma contrattuale non può trovare applicazione al caso di specie, in cui il contratto non è mai stato stipulato, né ha mai quindi potuto neppure avere un inizio di esecuzione. E se per un verso emerge dalla documentazione in atti che il ricorrente ha effettivamente svolto, anche nel corso del 2014, e negli anni successivi le funzioni di direttore dell'UOC Servizio [redacted], per altro verso, è evidente che tali funzioni siano state esercitate in esecuzione di incarichi di sostituzione ex art. 18 CCNL, in virtù dei quali – come risulta dal tenore degli stessi – il ricorrente ha percepito l'apposita indennità di sostituzione.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

◇

Così deciso in Agrigento, il 8/5/2018



IL GIUDICE

.....

